



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Deliberazione d'urgenza del Presidente

n° 39 del 21.09.2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle Società partecipate ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Individuazione partecipazione da alienare. Determinazioni per alienazione. Ricognizione degli organismi partecipati in forma di Associazioni, Fondazioni, Consorzi, Comitati. Approvazione

L'anno 2017, addì 21 del mese di settembre, presso la sede dell'Ente Parco, Via Losanna 5, Aosta, il Dott. Italo CERISE, nella sua qualità di Presidente dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 191 del 12.07.2016, procede all'esame dell'argomento di cui all'oggetto ai sensi del punto 3 dell'art. 9 della legge 394/91 (adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili)

Il Presidente

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 27.12.2006;
- Considerato che si ravvisa la necessità di adottare in via d'urgenza il presente atto, vista l'impossibilità, per motivi organizzativi interni, di convocare il Consiglio Direttivo, ricostituito con decreto n. 233 del 14 settembre 2017, entro il termine di approvazione del 30 settembre 2017 prescritto dal d.lgs. 175/2016;
- Considerato quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo *Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)*, come integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
- Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente Parco deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo, oltre che alla verifica del possesso dei requisiti obbligatoriamente richiesti dalla legge per il mantenimento della partecipazione, all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- Tenuto conto che si è ritenuto opportuno procedere ad un esame ricognitivo di tutti gli organismi partecipati dall'Ente Parco, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica, istruita dai Servizi Affari Generali ed Amministrazione e risultante dall'Allegato A al presente atto per farne parte integrante e che comprende la ricognizione di tutti gli organismi partecipati dall'Ente Parco, sia di quelli costituiti in forma di società di capitali, assoggettate in quanto tali alla razionalizzazione di cui all'art. 24 TUSP (Parte Prima), sia di quelli costituiti in forma di associazioni, fondazioni, consorzi, comitati (Parte Seconda);
- Visto, con riferimento esclusivo alle società assoggettate alla razionalizzazione di cui all'art. 24 del T.U.S.P., quanto riportato nella prima parte della Relazione Tecnica e visto l'esito della ricognizione effettuata dai Servizi competenti come risultante nell'allegato B alla presente deliberazione, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che è stato formulato

utilizzando il modello *standard* predisposto per gli enti territoriali dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nella Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR recante “*Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art. 24 d.lgs. n. 175/2016)*”, per le parti compatibili;

- Considerato che ai sensi del citato art. 24 T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera;
- Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, oltre al rispetto dei dettami di legge, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
- Verificato che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l’alienazione delle sottoindicate partecipazioni:
 - Società GAL Valli del Canavese, per mancanza dei requisiti obbligatori previsti dagli artt. 20, co. 2, lett. b) e d) del d.lgs. 175/2016, e s.m.i., e per le motivazioni di interesse pubblico indicate nella parte prima della Relazione Tecnica di cui all’allegato A);
- Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell’alveo delle facoltà riservate all’Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- Ritenuto congruo procedere in base ai seguenti criteri all’alienazione della partecipazione detenuta nella Società GAL Valli del Canavese, quota del 3,96%, di € 3.015,07, alienazione da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione e nelle modalità prescritte per legge, con procedura da concludersi entro sei mesi, e comunque entro il termine massimo di un anno previsto per legge;
- Rilevata la necessità che i servizi ed uffici dell’Ente competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare la partecipazione in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;
- Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;
- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;
- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.;
- In via d’urgenza per i motivi sopra indicati e salvo ratifica del presente atto da parte del Consiglio Direttivo, ai sensi dello Statuto;

delibera

1. di approvare, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dall’Ente Parco alla data del 23 settembre 2016, nei termini di cui alla Relazione Tecnica, parte prima, di cui all’allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, e di accertarle sulla base del modello *standard* predisposto dalla Corte dei Conti come da allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che non sussistono, per le motivazioni in premessa ed in tali documenti indicate, le condizioni previste dalla legge per il mantenimento dell’unica partecipazione societaria posseduta dall’Ente e relativa alla Società GAL Valli del Canavese, e di procedere alla

vendita della quota di partecipazione con alienazione da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione e nelle modalità prescritte per legge, con procedura da concludersi entro sei mesi, e comunque entro il termine massimo di un anno previsto per legge;

3. di prendere atto altresì della ricognizione degli organismi partecipati dall'Ente Parco e costituiti in forma diversa da società, individuati nella parte seconda dell'allegato A, Relazione Tecnica (associazioni, fondazioni, consorzi, comitati), come risultanti alla data di approvazione del presente atto;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa alla Società GAL Valli Canavese;
5. che l'esito della ricognizione delle società ex art. 24 d.lgs. 175/2016 di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. di dichiarare, per le motivazioni su indicate, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile;
8. di trasmettere la presente deliberazione agli Enti vigilanti e competenti per le rispettive determinazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott. Italo Cerise)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del22-SET-2017.....

Torino, li

Il Direttore f.f.

Pier Giorgio Mosso

ATTIVITÀ DI VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)

Deliberazione trasmessa con nota prot. n. del
..... tramite raccomandata con avviso di ricevimento

- Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
- Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in
data come risulta da avviso di ricevimento

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. del da
parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. del del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in data
.....

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in
data con

ANNULLAMENTO

Disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n.
..... del

NOTE

Il Direttore Segretario

Allegato A

RELAZIONE TECNICA ALLA DELIBERAZIONE D'URGENZA DEL PRESIDENTE N DEL ...

Parte Prima - Revisione straordinaria delle Società partecipate ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100

Premessa e quadro normativo di riferimento

Il legislatore è intervenuto reiteratamente nel corso degli anni (a partire dal 2008) per ribadire la necessità di dismettere le partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni: in particolare, con l'articolo 3 comma 27 della l. n. 244/2007 è stato fissato il divieto generale per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 165/2001 di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ferma restando la partecipazione in società dirette a produrre servizi di interesse generale o a fornire servizi di committenza o di centrali di committenza.

Con l'approvazione della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) infine è stato introdotto l'obbligo di procedere ad una complessiva revisione e riduzione delle partecipazioni nelle società per una serie di amministrazioni pubbliche, in particolare gli enti locali e territoriali, mediante l'approvazione di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni, con la finalità di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. Gli Enti Parco Nazionali, quale il Parco Nazionale Gran Paradiso, Enti pubblici Nazionali non economici e non territoriali, pur dovendo osservare i principi generali posti in materia di partecipazioni, non erano inclusi fra le amministrazioni pubbliche assoggettate allo specifico adempimento.

Con d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo *Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)*, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

Il predetto TUSP si applica a tutte le amministrazioni pubbliche, pur con delle specificità in particolare per gli enti locali, e pone in capo alle amministrazioni una serie di adempimenti, fra cui, con riferimento specifico riferimento agli obblighi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche societarie:

- una revisione periodica da effettuare annualmente, prevedendo l'approvazione di un piano di razionalizzazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con obbligo di relazione sull'attuazione dello stesso entro il 31 dicembre dell'anno successivo (art. 20); in tal senso la prossima revisione periodica è prevista con inizio "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017" (art. 26, comma 11);
- una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016), da effettuare entro il 30 settembre 2017, che è l'oggetto del provvedimento cui la presente relazione è collegata (art. 24).

Il predetto T.U.S.P. (cfr. art. 3, c.1), definendo i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Ai sensi dello stesso T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) è previsto che le pubbliche amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In particolare, è previsto che le pubbliche amministrazioni possano mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e s.m.i.;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

Lo stesso art. 4, nei successivi commi 6), 7) e 8), prevede altresì che:

- 6) è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione art. 34 del regolamento (CE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 dell'art. 34 del regolamento (CE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014,
- 7) sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili,
- 8) è fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

Come dinanzi accennato, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 l'Ente Parco deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.**

Ai fini di cui sopra, il legislatore ha previsto che **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni societarie per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, d.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Per completezza, è opportuno precisare che il legislatore ha fatto salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

L'esito della ricognizione, che è **adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, e che deve essere effettuato anche per le partecipazioni di minima entità, deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P., alla competente sezione della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e comunicate con un apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro.

La conseguenza dell'inadempimento alla prescrizione di cui all'art. 24 del TUSP, entro la scadenza prevista del 30 settembre 2017, consiste nell'impossibilità di esercitare i diritti sociali tra i quali si annovera certamente quello di partecipare alle assemblee sociali, di riscuotere eventuali dividendi e persino di disporre dei diritti connessi alla proprietà della quota sociale.

È evidente quindi come il TUSP innova il complesso contesto di regolazione delle partecipazioni pubbliche, con la finalità di ridurre le casistiche in cui la PA può ricorrere allo strumento societario

o mantenere la partecipazione in una società, definendo un quadro di norme organizzative, corredato delle relative sanzioni, che limitano il ricorso agli strumenti societari e richiedono agli Enti un'attenta motivazione delle scelte.

È da evidenziare quanto recentemente definito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016", a proposito della revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici (par. 7.4), con indicazioni che vengono estese dalle società fino ad includere tutti gli enti di diritto privato partecipati dalle P.A:

"Nella prospettiva della prevenzione della corruzione, pertanto, il presente PNA ritiene di indicare alle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni, soprattutto di controllo, in enti di diritto privato, ivi comprese quindi le associazioni e le fondazioni, una serie di misure, coerenti con il processo di revisione delle partecipazioni avviato con il testo unico di attuazione dell'art. 18 della l. 124/2015, ma mirate in modo specifico alla maggiore imparzialità e alla trasparenza, con particolare riguardo per le attività di pubblico interesse affidate agli enti partecipati.

- *È opportuno che le amministrazioni considerino i profili della prevenzione della corruzione tra quelli da tenere in conto nei piani di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni. In questa prospettiva le amministrazioni valutano, ai fini dell'analitica motivazione per la costituzione di nuovi enti o del mantenimento di partecipazione in essere, se la forma privatistica sia adeguata alla garanzia dell'imparzialità e della trasparenza delle funzioni affidate, considerando, a tal fine, ipotesi di "reinternalizzazione" dei compiti affidati.*
- *Le amministrazioni valutano se sia necessario limitare l'esternalizzazione dei compiti di interesse pubblico. Ciò vale in particolare con riferimento alle attività strumentali; le amministrazioni dovrebbero vigilare perché siano affidate agli enti privati partecipati le sole attività strumentali più "lontane" dal diretto svolgimento di funzioni amministrative. Ad esempio, se possono essere utilmente esternalizzate attività di manutenzione o di pulizia, maggiore attenzione dovrebbe porsi per attività quali lo svolgimento di accertamenti istruttori relativi a procedimenti amministrativi o le stesse attività di informatizzazione di procedure amministrative.*
- *Le amministrazioni sottopongono gli enti partecipati a più stringenti e frequenti controlli sugli assetti societari e sullo svolgimento delle attività di pubblico interesse affidate. In particolare, occorre avere riguardo alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, alle procedure di espropriazione di pubblico interesse, all'erogazione di servizi di interesse generale e di interesse economico generale. L'esternalizzazione può, infatti, giustificarsi in termini di maggiore efficienza, efficacia e economicità, ma non in termini di attenuazione delle garanzie di imparzialità. Nella valutazione di scelte organizzative tra esternalizzazione o reinternalizzazione va considerato anche il profilo della capacità dell'amministrazione di svolgere adeguati controlli.*
- *Sempre qualora si ritenga di mantenere in vita enti di diritto privato a controllo pubblico destinati allo svolgimento di attività di pubblico interesse, le amministrazioni promuovono negli statuti di questi enti, la separazione, anche dal punto di vista organizzativo, di tali attività da quelle svolte in regime di concorrenza e di mercato. Qualora la separazione organizzativa sia complessa, è necessario adottare il criterio della separazione contabile tra le due tipologie di attività.*
- *Occorre promuovere l'introduzione negli enti di diritto privato a controllo pubblico (così come definiti dal testo unico attuativo dell'art. 18 della l. 124/2015), quanto alla disciplina del personale, di regole che avvicinino tale personale a quello delle pubbliche amministrazioni, ai fini della garanzia dell'imparzialità. Ciò comporta, nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 19, co. 3, dello schema di testo unico, l'adozione di procedure concorsuali per il reclutamento, sottratte alla diretta scelta degli amministratori degli enti, nonché procedure di affidamento di incarichi equivalenti agli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni che diano analoghe garanzie di imparzialità, soprattutto qualora tali incarichi siano relativi ad uffici cui sono affidate le attività di pubblico interesse (nella misura in cui è stato possibile separare organizzativamente tali uffici). Comporta altresì il riconoscimento in capo ai*

responsabili di tali uffici (comunque delle attività di pubblico interesse) di garanzie di autonomia gestionale comparabili con quelle riconosciute ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Comporta, poi, l'applicazione a questo personale delle regole sulla trasparenza secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013.

Le amministrazioni promuovono, infine, l'applicazione al personale degli enti a controllo pubblico dei codici di comportamento, vigilando anche sugli effetti giuridici, in termini di responsabilità disciplinare, della violazione dei doveri previsti nei codici, in piena analogia con quanto è disposto per il personale delle pubbliche amministrazioni."

Analisi delle società partecipate dall'Ente

Come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nelle Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, cui sono collegate le schede di cui all'Allegato B, l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, è l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri di socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

L'analisi condotta sulle società partecipate dall'Ente, e che viene traslata nelle schede Allegato B predisposte dalla Corte dei Conti, è stata in via preliminare svolta, seguendo le indicazioni della Corte stessa, partendo dalle seguenti condizioni fondamentali:

- 1) *"occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4)*
- 2) *se ricorrono le condizioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di contenimento costi o di iniziative di aggregazione); ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità".*

I principi individuati anche dalle varie sezioni della Corte dei Conti per l'analisi della ricognizione sono:

- **funzionalizzazione, o vincolo di scopo** (art. 4, co. 1 TUSP), che comporta il divieto di mantenere Società non coerenti con le proprie finalità istituzionali e non strettamente necessarie per il loro perseguimento: i beni o servizi prodotti dalla Società devono costituire una condizione irrinunciabile per conseguire le finalità secondo criteri di qualità, sicurezza, accessibilità, vantaggio, politica o fattibilità;
- **la indispensabilità, o vincolo di convenienza** (art.5 TUSP) che impone la dismissione di quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento; tale principio, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, va individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all'indispensabilità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali; nell'ambito di tale analisi ricade anche il "prezzo" di acquisto di una partecipazione, da valutare con l'esame delle poste economiche immobilizzate e del relativo importo disponibile in alternativa, e con un giudizio sulla capacità di controllo, di indirizzo e di governo della società;
- **il vincolo di attività** (art. 4 c.2,6,7,8 TUSP), che è relativo ai beni o servizi che l'Ente richiede alla società, nei confronti di una casistica di attività per la cui realizzazione il TUSP ammette il ricorso a società partecipate (servizi di interesse generale, servizi di interesse economico generale, altri possibili), rispetto ai quali non è sufficiente la mera coerenza tra attività della

società e competenza dell'Ente, ma occorre dimostrare l'intenzione dell'ente ad avvalersi dei beni e dei servizi, intenzione espressa in obiettivi operativi, attività contrattuali e relativi sistemi di controllo.

L'Ente Parco alla data del 23 settembre 2016, ed alla data attuale, risulta possedere un'unica partecipazione societaria detenuta presso il GAL VALLI DEL CANAVESE – GRUPPO DI AZIONE LOCALE – Società Consortile a responsabilità limitata, con sede a Rivara (TO), e il cui scopo sociale è quello *“mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli enti locali soci, nonché di tutelarne e valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici.”*

Si tratta di una partecipazione diretta, minoritaria e non di controllo, con quota di proprietà del 3,96% del capitale sociale e pari ad € 3.015,07.

Tutti i dati necessari alla ricognizione risultano dall'allegato B.

L'assoggettamento del GAL Valli del Canavese alla disciplina di revisione è stato confermato della sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti Piemonte nel parere n.5/2016/SCRPIE/PAR del 26.1.2016, emesso proprio con riferimento ad un quesito di un Comune circa l'acquisizione di una quota di partecipazione nel GAL Valli del Canavese, e i cui principi sono stati richiamati per l'analisi svolta.

Si evidenzia quindi quanto segue, rispetto alle condizioni obbligatorie per legge indicate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ai sopra elencati punti 1 e 2:

- 1) la Società può ricondursi all'attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 in quanto Gruppo di Azione Locale (art. 4, co. 6 TUSP), e svolge un servizio di interesse non economico generale (art. 4, co. 2, lett. a TUSP);
- 2) la Società ha un numero di amministratori (7) superiore a quello dei dipendenti 4 (art. 20, co. 2, lett. b), e nel triennio precedente ha evidenziato un fatturato medio non superiore a 500.000 € (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).

Si evidenzia pertanto la presenza di due condizioni al verificarsi anche solo di una delle quali il legislatore obbliga alla alienazione o all'attuazione delle misure di piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione.

Per quanto concerne gli altri elementi di analisi:

- si ritiene che, sulla base dell'esperienza finora condotta e verificate le attività finora poste in essere, attualmente la Società non produca servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, in quanto tali servizi non costituiscono una condizione irrinunciabile per conseguire le finalità dell'Ente;
- si ritiene che l'utilizzo dello strumento societario non sia indispensabile rispetto al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente: infatti, una quota di partecipazione del 3,96% (pari ad € 3.015,17) quale quella detenuta dall'Ente Parco, *“essendo poco significativa non si ritiene sufficiente a determinare le condizioni di accesso al servizio che potrebbero legittimare il mantenimento della quota”* (parere sezione regionale di controllo della Lombardia n.398/2016 del 14.12.2016), visto anche che la verifica della indispensabilità del mantenimento della partecipazione *“richiede una seria analisi in presenza di partecipazioni cosiddette polvere: simili partecipazioni, non consentendo un controllo sulla partecipata da parte del socio pubblico, non sembra coerente con una valutazione di strategicità della partecipazione, riducendosi al rango di mero investimento in capitale di rischio. Una partecipazione minima, specie in materia di pubblici servizi, potrebbe talora spiegarsi con la necessità (spesso prevista dallo stesso Statuto) di aderire al capitale sociale per fruire dei servizi erogati dal soggetto*

societario, ma fuori da tali casi, peraltro, queste partecipazioni non possono giustificarsi neppure nell'ottica della canalizzazione delle risorse pubbliche. A tal fine, infatti, la detenzione di partecipazioni "polvere" non è né necessaria (esistono altri strumenti contrattuali per perseguire analogo risultato) né utile (non consente un'effettiva azione di controllo dall'interno) (Parere della sezione regionale di controllo del Piemonte n.5/2016/SCRPIE/PAR del 26.1.2016, sopra richiamato).

Si evidenzia altresì il fatto che il processo ricognitivo sollecita alcuni obblighi da parte delle partecipate ai sensi dell'art. 15 TU, che dalla verifica effettuata dagli uffici non è stato possibile riscontrare: se sia presente un programma degli indicatori di rischio aziendale, cui deve essere data evidenza nella relazione sul governo societario allegato al bilancio; se lo Statuto sia stato adeguato ai patti parasociali.

Per quanto sopra, si evidenzia la necessità di attuazione delle misure di razionalizzazione nei confronti della partecipazione dell'Ente Parco alla Società GAL Valli del Canavese, che può consistere nella dismissione della partecipazione tramite alienazione, nelle forme previste per legge, della quota sociale di partecipazione, per mancanza dei requisiti obbligatori previsti dagli artt. 20, co. 2, lett. b) e d) del d.lgs. 175/2016, e s.m.i., oltre che per mancanza dell'interesse pubblico da parte dell'Ente, per le motivazioni su indicate, al mantenimento della partecipazione.

Per completezza, si rappresentano infine i seguenti elementi di possibili problematicità derivanti dalla comunque ritenuta obbligatoria dismissione della quota, cui si potrà eventualmente far fronte con gli strumenti di liquidazione obbligatoria posti dall'art. 24 del TUPS:

- rischio di resistenza da parte della Società,
- rischio di allungamento della procedura di liquidazione.

Si precisa altresì che gli elementi di analisi oggetto della presente relazione e dell'allegato B sono stati elaborati anche sulla base di dati ed informazioni acquisiti presso la Società, e quindi sono validi salvo errori od omissioni nel riscontro dalla fonte.

Parte seconda - Ricognizione degli organismi partecipati in forma di Associazioni, Fondazioni, Consorzi, Comitati

Premessa e quadro normativo di riferimento

È stata in altre parti della presente relazione evidenziata la rilevanza data dal legislatore alla materia delle partecipazioni.

In un'ottica di migliore conoscibilità delle situazioni in corso, un completo quadro ricognitorio delle partecipazioni deve comprendere anche gli altri organismi partecipati dall'Ente Parco, non assoggettati agli interventi di razionalizzazione di cui al T.U.S.P., costituiti in forma di associazioni, fondazioni, consorzi, comitati.

La ricognizione si collega agli obblighi in materia di trasparenza posti in materia dal d.lgs. 33/2013, nonché delle rilevazioni richieste a livello ministeriale (es. Dipartimento del Tesoro).

Si richiamano le indicazioni dell'ANAC di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, evidenziate nella prima parte della presente relazione ed applicabili anche agli organismi qui considerati.

Ricognizione degli organismi partecipati dall'Ente

Alla data della presente relazione, si evidenziano le partecipazioni nei seguenti organismi:

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - ARAN, con sede a Roma; istituita già dal d.lgs. 29/1992 ed accresciuta e riconfermata nelle sue funzioni dai d.lgs. 165/2001 e 150/2009; è l'Agenzia tecnica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro; con appositi D.M. sono definiti i contributi annuali, previsti dal d.lgs. 165/2001, dovuti per l'attività di contrattazione ed assistenza; l'Ente versa a tal fine un contributo annuale attualmente previsto nell'importo di € 248,00;

Associazione GAL Valle d'Aosta, con sede ad Aosta: associazione riconosciuta senza scopo di lucro, costituita in data 06.08.2016 quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) con lo scopo prioritario di partecipare al Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 e di dare attuazione alla Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) in fase di approvazione; in quanto soggetto G.A.L. fa riferimento alla normativa di cui all'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013, come già evidenziato in occasione dell'analisi del GAL Valli del Canavese, ma la diversa configurazione giuridica fa sì che sia esonerato dalla ricognizione condotta con le modalità di cui al D.LGS. 175/2016; l'Ente Parco ha di recente acquisito la qualità di socio a seguito di deliberazione del Comitato direttivo n. 1/2017 del 14.02.2017, pertanto allo stato attuale questi uffici non sono in possesso di altri elementi utili da poter qui rappresentare;

Associazione ALPARC – Rete delle Aree Protette Alpine, con sede a Chambéry (FR); organizzazione fondata giuridicamente sulle decisioni dell'Assemblea Generale Costitutiva del 18 gennaio 2013, regolata dalla legge del 1 luglio 1901 relativa al contratto di associazione e dal suo decreto di applicazione del 16 agosto 1901 (diritto francese delle associazioni); obiettivo principale la partecipazione all'applicazione della Convenzione delle Alpi del 7 novembre 1991 e dei suoi diversi protocolli per le aree protette, assistendo i gestori delle aree protette e gli amministratori locali nelle missioni di protezione e sviluppo sostenibile; l'Ente ha lo status di socio attivo con

diritto di voto; a tal fine versa un contributo annuale di € 1.500;

Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali – Federparchi, con sede a Roma; associazione di promozione sociale senza scopo di lucro che costituisce la sezione italiana di Europarc, Federazione della Natura e dei Parchi Nazionali d'Europa; opera per promuovere la creazione dei sistemi regionali, del sistema nazionale e di quello europeo delle aree protette, ivi comprese quelle della Rete Natura 2000, in accordo con Europarc e con gli indirizzi degli organismi che agiscono nel campo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente naturale e della promozione dello sviluppo sostenibile; l'adesione comporta l'adesione ad Europarc; l'Ente è associato, può esprimere nomine all'interno degli organi, al cui interno l'attuale Presidente dell'Ente riveste la carica di Vicepresidente; l'Ente Parco pertanto partecipa al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva, esercitando i relativi poteri e compiti (obiettivi, bilancio, nomina Direttore, determinazione quote di adesione); la quota associativa annuale è attualmente stabilita in € 7.000, cui possono aggiungersi altre forme di contribuzione per adesione a servizi aggiuntivi o a seguito di specifiche convenzioni;

Fondazione Gran Paradiso – Fondation Grand Paradis, con sede a Cogne (AO); fondazione con personalità giuridica di diritto privato e che non persegue scopi di lucro, istituita con Legge Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta 14 aprile 1998, n. 14 e 16 novembre 1999, n. 34, e ridisciplinata con successiva L.R. Valle d'Aosta 10 agosto 2004, n. 14, al fine di promuovere la valorizzazione dei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco Nazionale Gran Paradiso; nello scopo statutario è altresì prevista la promozione e il coordinamento del sistema museale, dei centri visitatori del Parco, di castelli e giardini botanici, l'organizzazione di eventi e rassegne, festival e manifestazioni di natura artistico-culturale; il patrimonio è per legge costituito dai conferimenti in comodato di immobili regionali o di altri enti, pubblici o privati, utili per lo svolgimento delle attività; la legge regionale prevede l'adesione come socio, fra gli altri e previa riconferma, del Parco Nazionale Gran Paradiso; l'Ente Parco per legge è componente del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, esercita i relativi poteri e compiti (approvazione statuto, bilancio, dotazione organica, nomina direttore, indirizzo e controllo sugli organi, proposte di convenzione, determinazione contributo annuo, gestione ordinaria e straordinaria) e può indicare componenti all'interno degli organi; l'Ente Parco partecipa alle spese necessarie al funzionamento della Fondazione tramite un contributo annuo attualmente stabilito in € 10.000, cui si aggiungono altre forme di contribuzione per svolgimento di servizi aggiuntivi o a seguito di specifiche convenzioni, in particolare finalizzate alla gestione dei centri visitatori e delle segreterie turistiche del versante valdostano del Parco;

Turismo Torino e Provincia - Agenzia di accoglienza e promozione turistica del territorio della Provincia di Torino, con sede a Torino; Consorzio costituito ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile, senza fini di lucro, e che opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla L.R. Piemonte 75/2006, e s.m.i.; l'oggetto del consorzio è la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento; in qualità di consorziato l'Ente Parco esprime nomine, partecipa all'assemblea dei consorziati, esercitando i relativi compiti e poteri; la quota consortile sottoscritta dall'Ente Parco è pari ad € 500 (1 quota), cui si aggiunge un versamento annuo di contributo al funzionamento pari ad € 1.000. Si precisa che, a seguito di contatti informali con detto Consorzio, si è venuti a conoscenza della sua prossima trasformazione in Società Consortile, e pertanto è probabile il suo prossimo assoggettamento alle misure di razionalizzazione in sede di revisione periodica di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i.

A cura dei Servizi Affari Generali e legale e Amministrazione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

ALLEGATO B alla Deliberazione d'urgenza del Presidente n. del

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: **Ente Pubblico Nazionale
non economico**

Denominazione Ente: **Ente Parco Nazionale
Gran Paradiso**

Codice fiscale dell'Ente: **80002210070**

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

**Ente non
soggetto
all'adempi-
mento**

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

**Responsabile Ufficio Affari
generali e legale**

Nome:

Donatella

Cognome:

Pagnotto

Recapiti:

Indirizzo:

Via Pio VII n. 9

Telefono:

011.8606207 - 011.8606211

Fax:

011.8121305

Posta elettronica:

donatella.pagnotto@pngp.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	08541120013	Valli del Canavese - Gruppo di Azione Locale - Società consortile a responsabilità limitata siglabile "GAL Valli del Canavese"	2002	3,96	ATTIVITA' ORGANIZZATIVA, PROMOZIONALE, TECNICA, SCIENTIFICA ATTA A PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO, COSI' COME DELIMITATO DAI CONFINI AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI LOCALI SOCI, NONCHE' DI TUTELARNE E VALORIZZARNE I PATRIMONI CULTURALI, NATURALISTICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI. CONCEDERE CONTRIBUTI A SOGGETTI TERZI PUBBLICI E PRIVATI, SECONDO LE REGOLE DETTATE DALLE NORME DI UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE CHE LA SOCIETA' SARA' IN GRADO DI ATTIVARE ED IN ACCORDO AI PROPRI ORIENTAMENTI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Reg. UE 1303/2013, i gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013:
"Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:
b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto"

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	4,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	139.801,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	2.146,00
2014	6.154,00
2013	332,00
2012	3.099,00
2011	2.879,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	249.148,00
2014	401.134,00
2013	305.039,00
FATTURATO MEDIO	353.086,50

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Dismissione della partecipazione dell'Ente tramite alienazione della quota sociale (ved. scheda 05.02)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)	Quota di partecipazione detenuta:	3,96%	(b)	
Denominazione società partecipata:	GAL Valli del Canavese	(c)	Quota di partecipazione da cedere/alienare:	3,96%	(d)	
Tipo partecipazione:	Diretta	(e)				
Attività svolta:	ATTIVITA' ORGANIZZATIVA, PROMOZIONALE, TECNICA, SCIENTIFICA ATTA A PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO, COSI' COME DELIMITATO DAI CONFINI AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI LOCALI SOCI, NONCHE' DI TUTELARNE E VALORIZZARNE I PATRIMONI CULTURALI, NATURALISTICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI. CONCEDERE CONTRIBUTI A SOGGETTI TERZI PUBBLICI E PRIVATI, SECONDO LE REGOLE DETTATE DALLE NORME DI UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE CHE LA SOCIETA' SARA' IN GRADO DI ATTIVARE ED IN ACCORDO AI PROPRI ORIENTAMENTI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.					(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Società con fatturato medio non superiore a 500.000 € nel triennio precedente; Società che non produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità dell'Ente; Non indispensabilità per l'Ente del mantenimento di una partecipazione "polvere" (ved. parere Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo del Piemonte, n. 5/2016/SCRPIE/PAR del 26.01.2016)

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Modalità previste per legge da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

6 mesi, e comunque entro il termine massimo previsto per legge di un anno dalla ricognizione

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Risparmio (minimo) quota partecipazione pari ad € 3.015,07; risparmio eventuali altri contributi straordinari deliberati dall'Assemblea dei soci

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote	Dir_01	GAL Valli del Canavese	3,96	da 6 a 12 mesi	3.015,07
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)